




CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000676-27/01/2017-SC_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di
Macerata Feltria (An)
comune.maceratafeltria@emarche.it

Al Presidente del Consiglio comunale di
Macerata Feltria (An)
comune.maceratafeltria@emarche.it

All'Organo di revisione del Comune di
Macerata Feltria (An)
dr.robertococcia@pec.it

**Oggetto: Comune di Macerata Feltria (Pu) - Esame dei piani operativi di
razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e ss. Legge 190/2014.**

Si trasmette la deliberazione n. 4/2017/VSG concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
Il Funzionario

(*Gilberta Giuliodori*)





CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2017

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Maurizio MIRABELLA – Presidente
- Cons. Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Cons. Mario GUARANY – Componente relatore
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente
- Primo Ref. Fabrizio CERIONI - Componente

ESAME DEI PIANI OPERATIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'

PARTECIPATE EX ART. 1 COMMI 611 E SS. LEGGE N. 190/2014

COMUNE DI MACERATA FELTRIA (PU)

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015);

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per le Marche n. 59/2015/INPR;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott. Mario Guarany;

PREMESSO

Come noto la materia degli organismi partecipati e la relativa disciplina normativa sono state oggetto di plurimi interventi che, in vista di una sistematizzazione del settore, hanno progressivamente inciso sulla capacità giuridica generale degli enti pubblici per un verso



ponendo significativi limiti alla costituzione di società, all'assunzione ed al mantenimento di partecipazioni e, per altro, prevedendo, a presidio ed a completamento di tali vincoli, specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

Espressione di tale articolato percorso evolutivo – cui risultano sottese ineludibili esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica – è uno stratificato *corpus* normativo, peraltro non ancora definitivo, nell'ambito del quale di particolare significatività risultano le disposizioni di cui ai commi 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

In questa prospettiva giova evidenziare come, a completamento del processo avviato a partire dalla Legge finanziaria per il 2008 – ed in coerenza con le omologhe previsioni recate dall'art. 1 commi 569 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), intervenute a conferire effettività agli obblighi di dismissione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente previsti dalla legge n. 244/2007 – la richiamata legge di stabilità 2015 abbia, anche alla luce delle direttrici di intervento fissate nel c.d. piano Cottarelli, previsto un peculiare percorso di razionalizzazione informato a criteri operativi stabiliti *ex lege* e da attuarsi secondo uno specifico cronoprogramma.

A tal fine il comma 611 della legge 190/2014 testualmente dispone che: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1; comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".*

In questa prospettiva il successivo comma 612 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 assegna alla competenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle province, dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni evocate al precedente comma 611, *"la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute"* recante *"le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"*.

La stessa norma dispone, inoltre, che *"tale piano corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata"* prevedendo, altresì, quale momento di chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, che *"entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti"* parimenti *"trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata"*.

A presidio dell'assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la *spending review*, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 talché, a mente dell'art. 46 dello stesso provvedimento normativo, l'inadempimento costituisce *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*. Alla stregua di tale quadro dispositivo la Sezione, ha ritenuto, nell'ambito della programmazione 2015, di prevedere un preliminare monitoraggio sui piani adottati dagli Enti della Regione Marche al fine di pervenire alla ricostruzione di un quadro complessivo volto verificare il compiuto assolvimento degli obblighi di legge, le modalità con cui è stato dato corso al predetto adempimento ed individuare eventuali profili critici da segnalare, in ragione alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati.

Sul punto è stato, invero, evidenziato che la trasmissione dei piani operativi, disposta dalla legge, non adempie a sole finalità di trasparenza (e di deterrenza) ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG) e che detti controlli, come testimonia la clausola di salvaguardia relativa alle disposizioni di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008, partecipano della stessa natura di quelli relativi alle partecipazioni societarie di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008 già intestati alle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 143/2015/PRSE).

Ne consegue, dunque, un'attività non invasiva delle sfere di autonomia e di discrezionalità delle amministrazioni ma finalizzata *"a rappresentare agli organi di governo le anomalie"*



riscontrate sì che gli stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali promuovendo, eventualmente, misure correttive nell'interesse dell'ente amministrato e della comunità di riferimento" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 424/2015/VSG).

Tali verifiche, di natura meramente estrinseca, hanno avuto particolare riguardo alla completezza degli atti assunti ed alla conformità degli stessi ai criteri fissati dai parametri normativi di riferimento come dianzi richiamati. Acquisita la citata relazione sui risultati conseguiti specifici controlli sono stati svolti in ordine allo stato di attuazione delle determinazioni assunte dall'ente in relazione al proprio portafoglio delle partecipazioni ed agli esiti dei programmati processi di razionalizzazione.

Sotto tale profilo non appare superfluo segnalare come il recente Testo Unico in materia di società partecipate – peraltro non immediatamente inciso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015 resa dalla Corte costituzionale giusta sentenza n. 251/2016 (cfr. punto 9 della richiamata decisione) – preveda, in tema di razionalizzazione delle partecipazioni, nuovi e stringenti adempimenti a carico degli enti locali. Rilevano, a tal riguardo, le disposizioni di cui al citato d.lgs. 175/2016 recanti disposizioni in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (cfr. art. 20), operativa a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, nonché di revisione straordinaria delle stesse (cfr. art. 24) cui, di contro, deve darsi seguito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e, dunque, entro il 23 marzo 2017.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si indica, di seguito, il portafoglio delle partecipazioni in società di capitali (dirette ed indirette) nonché in altri enti strumentali detenute, al termine dell'esercizio 2014 (per il 2015 i dati non risultano inseriti), dal Comune di Macerata Feltria, come desunto dalla banca dati S.I.Qu.E.L. della Corte dei conti:

Dirette			Indirette		
Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 1° livello	Forma Giuridica	Denominazione organismo	Quota partecipazione indiretta tra EL-OP 2° livello	Forma Giuridica
PITINUM THERMAE S.P.A.	13,0700	Società per azioni	HOTEL THERMAE SRL UNIP.	13,0700	Società a responsabilità limitata
CONSORZIO URBINO E IL MONTEFELTRO	0,38000	Consorzio	MONTEFELTRO SVILUPPO S. C. A R. L.	0,00293	Società cooperativa a r.l.
SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.P.A. (in liquidazione dal 27/06/2011)	0,10000	Società per azioni			

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	0,00001	Società per azioni	TEAM S.R.L.	<0,00001	Società a responsabilità limitata
			ACQUAGEST SRL (in liqu. dal 14/07/2004)	<0,00001	Società a responsabilità limitata
			HERA COMM MARCHE SRL	<0,00001	Società a responsabilità limitata
			ADRIATICA ACQUE SRL	<0,00001	Società a responsabilità limitata
			CONSORZIO MONTEFELTRO ENERGIA (in liqu. dal 23/11/2010)	<0,00001	Consorzio
			NATURAMBIENTE SRL	0,00001	Società a responsabilità limitata
			MARINA DI PESARO SRL	<0,00001	Società a responsabilità limitata
			RICICLA SRL	<0,00001	Società a responsabilità limitata
			NATURA SRL (in liq. dal 05/08/2010)	<0,00001	Società a responsabilità limitata
			SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI SPA (in liqu. dal 27/06/2011)	<0,00001	Società per azioni
			MMS ECOLOGICA SRL	0,00001	Società a responsabilità limitata

Fonte: SIQUEL

Le verifiche della Sezione hanno acclarato che l'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Macerata Feltria è avvenuta nel rispetto del termine del 31 marzo 2015 stabilito dall'art. 1, comma 612, l. n. 190 del 2014.

Il piano è stato, infatti, approvato dall'ente con delibera di C.C. n. 5 del 19 marzo 2015.

Il procedimento seguito non risulta, pertanto, perfettamente coerente con la previsione del comma 612 cit. in quanto la predetta norma pone la competenza in capo all'organo di vertice dell'amministrazione e, quindi, al sindaco.

Deve peraltro essere sottolineato che sui provvedimenti di attuazione del piano (implicanti la cessione di quote di partecipazione o la messa in liquidazione di società partecipate) persiste la competenza del consiglio comunale prevista dall'art. 42, comma 2, lett. e) e g), del d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Sez. Autonomie, delib. 22 luglio 2015, n. 24, Relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti territoriali, paragrafo 1.3.1 e nota 9 ibid.) che, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 1, comma 4 del citato d.lgs., non può ritenersi implicitamente derogata.



Il piano, trasmesso a questa Sezione regionale di controllo in data 7 aprile 2015 ed acquisito agli atti con prot. 1003 del 13 aprile 2015, non risulta pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Enti controllati - Società partecipate".

Dalle verifiche svolte emerge che il documento in parola non risulta corredato espressamente della relazione tecnica. Tale documento avrebbe dovuto fornire - per ciascuna società - un quadro analitico e completo (con indicazione dei dati relativi all'attività svolta, quota di partecipazione, altri soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della società, numero di amministratori e numeri dei dipendenti, modalità di esercizio del controllo, modalità di affidamento dei servizi, analisi dei principali fattori di costo, sistema di amministrazione e relativo costo, analisi comparativa delle diverse opzioni prese in considerazione) per giustificare le decisioni contenute nel piano.

D'altro canto non può sottacersi come il livello di analiticità della relazione debba necessariamente essere valutato in funzione della quota di partecipazione, non potendosi pretendere che quote di partecipazioni irrisorie possano imporre il medesimo livello di approfondimento tecnico dovuto in caso di partecipazioni significative: ciò nondimeno, anche nel caso di partecipazione minima, l'ente dovrebbe dare atto dell'attività svolta, dei principali indici economici e della motivata scelta di mantenimento o dismissione.

L'ente ha adottato la relazione sui risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 1 legge 23 dicembre 2014, n. 190 comma 612, con decreto sindacale, seppure non firmato, trasmessa a questa Sezione regionale di controllo a seguito di sollecito inviato con nota prot. 3351 del 18 ottobre 2016, ed acquisita agli atti con prot. n. 3383 in data 24 ottobre 2016; detta relazione non risulta pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Enti controllati - Società partecipate".

Il piano di razionalizzazione attesta l'assetto delle partecipazioni di seguito compendiate: con delibera di C.C. n. 46 del 26 novembre 2010 l'ente ha effettuato la ricognizione delle società partecipate (solo direttamente) e conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007 e, nell'occasione ha deliberato:

- a) il mantenimento delle quote delle seguenti società:

Partecipazioni dirette:

Denominazione organismo	% partecipazione
PITINUM THERMAE S.P.A.	12,97
MARCHE MULTISERVIZI SPA	0,00196

- b) la messa in liquidazione della Società Intercomunale di Servizi S.P.A.

Inoltre, il piano riporta i seguenti propositi di razionalizzazione riferiti alla seguente società partecipata direttamente:

- 1) PITINUM THERMAE S.P.A.:

Oggetto sociale	Attività di sfruttamento di sorgenti di acque solfuree e termali, gestione infrastrutture ecc.
Valore complessivo della partecipazione	Euro N.I. 277.843,20
Quota di partecipazione	13,07%

Numero amministratori	N.I.		
Costo di funzionamento degli organi amm.vi	N.I.		
Onere gravante sul bilancio ente	0		
Numero dipendenti	N.I.		
Risultato d'esercizio	2011	2012	2013
	-15.031,00	-29.933,00	-1.194,00

Con atto n. 36 del 27.09/2013, ai sensi dell'art. 14, comma 31, lettera a) e lettera b) del decreto legge n. 78/2010, il C.C. ha deliberato la vendita di n. 928 azioni detenute nella predetta società e contestualmente incaricato la Giunta comunale di approvare i criteri e le modalità di svolgimento della gara ad evidenza pubblica nonché il valore da porre a base d'asta. Questo primo esperimento di asta pubblica non ha prodotto offerte per cui l'ente ne ha disposto un altro, ma anche tale tentativo non ha avuto buon esito. Tale proposito di dismissione, entro il 31.12.2015, viene ripetuto nella relazione anno 2016 sui risultati conseguiti, infatti, con delibera di C.C. n. 36 del 28/07/2016 è stata disposta la cessione, da perfezionare, del pacchetto azionario a trattativa privata diretta a prezzo di stima asseverata di € 76.000,00.

Sia nel piano che nella relazione anno 2016 l'ente conferma il mantenimento della partecipazione della Società Marche Multiservizi S.P.A. e la messa in liquidazione della Società Intercomunale Servizi S.P.A. non ancora conclusa. Per tali società manca qualsiasi informazione contabile -patrimoniale

Il piano non prevede le seguenti società risultanti da verifiche ufficiose presso banca dati SI.Qu.EL.,


Partecipate dirette e indirette:

Denominazione organismo	OP 1° livello
HOTEL THERMAE SRL UNIP.	PITINUM THERMAE S.P.A.
MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. C. A R.L.	CONSORZIO URBINO E IL MONTEFELTRO
TEAM S.R.L. (P.I DI MARCHE MULTISERVIZI SPA)	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
ACQUAGEST S.R.L. (P.I DI MARCHE MULTISERVIZI SPA)	
HERA COMM. MARCHE S.R.L. (P.I DI MARCHE MULTISERVIZI SPA)	
ADRIATICA ACQUE S.R.L. (P.I DI MARCHE MULTISERVIZI SPA)	
CONSORZIO MONTEFELTRO ENERGIA (P.I DI MARCHE MULTISERVIZI SPA)	
NATURAMBIENTE (P.I DI MARCHE MULTISERVIZI SPA)	
MARINA DI PESARO (P.I DI MARCHE MULTISERVIZI SPA)	
RICICLA S.R.L. (P.I DI MARCHE MULTISERVIZI SPA)	
NATURA S.R.L. (P.I DI MARCHE MULTISERVIZI SPA)	
SOCIETA' INTECOMUNALE SERVIZI S.P.A. (P.I DI MARCHE MULTISERVIZI SPA)	
MMS ECOLOGICA S.R.L. (P.I DI MARCHE MULTISERVIZI SPA)	

Fonte: SIQUEL

Dalla banca dati SI.Qu.EL risultano in liquidazione le seguenti partecipate indirette:

- ACQUAGEST S.r.l. dal 14/07/2004;



- Consorzio MONTEFELTRO ENERGIA dal 23/11/2010;
- NATURA S.r.l dal 05/08/2010;
- SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.p.A. dal 27/06/2011.

L'inserimento dei dati contabili nel SI.Qu.EL. non sono aggiornati per tutte le società, infatti, nella sottoesposta tabella sono riportate quelle che nonostante risultino attive o in liquidazione da parecchi anni, i relativi dati non risultano inseriti rispettivamente per il biennio 2013-2014, o per il biennio 2012-2013 oppure per l'anno 2014:

Denominazione organismo	2012	2013	2014
NATURA SRL	SI	NO	NO
SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI SPA	SI	SI	NO
ACQUAGEST SRL	SI	SI	NO
HOTEL THERMAE SRL UNIP.	NO	SI	NO
MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.	SI	SI	NO

Fonte: SIQUEL

Infine, nella sottoesposta tabella si riporta elenco partecipazioni dirette e indirette, aggiornato all'anno 2013, risultanti nella banca dati "Partecipazioni PA" gestita dal Dipartimento del Tesoro:

Denominazione organismo	Partecipazione d/i
ACQUAGEST S.R.L.	indiretta
MARCHE MULTISERVIZI SPA	diretta
ADRIATICA ACQUE SRL	indiretta
CONSORZIO INTERREGIONALE SERVIZI AMBIENTALI	n.i.
CONSORZIO MONTEFELTRO ENERGIA	diretta
HERA COMM MARCHE SRL	indiretta
HOTEL THERMAE S.R.L.	indiretta
MARINA DI PESARO S.R.L.	indiretta
MMS ECOLOGICA S.R.L.	indiretta
NATURA S.R.L.	indiretta
NATURAMBIENTE S.R.L.	indiretta
PITINUM THERMAE S.P.A.	diretta
RICICLA S.R.L.	indiretta
SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI S.P.A.	diretta
TEAM S.R.L.	Indiretta

Fonte: Dipartimento del Tesoro

La Sezione rileva che il Consorzio Interregionale Servizi Ambientali, che dalla consultazione della banca dati "Partecipazioni PA", risulta in liquidazione, non è inserito nella banca dati Si.Qu.EL; inoltre, non sono stati inseriti nella banca dati "Partecipazioni PA" le seguenti società:

- Consorzio Urbino e il Montefeltro;
- Montefeltro Sviluppo S.C.A.R.L.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei criteri previsti dai commi 611 e ss., si osserva:

- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. b), il piano non dà atto esplicitamente che le società partecipate dall'ente non risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, valutazione preliminare alla loro eliminazione ai sensi della disposizione citata.

Si sottolinea, peraltro, che la prevalenza del numero degli amministratori ai fini della obbligatoria soppressione potrebbe non essere decisivo qualora gli stessi non percepiscano alcun compenso ovvero svolgano anche funzioni operative (cfr. Sezione Lombardia n. 424/2015).

In questa prospettiva va rilevato che, sulla base dei dati acquisiti dalla Banca dati Si.Qu.EL, risulterebbe la situazione di seguito evidenziata:

RICICLA SRL

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2012	di esercizio	NO	4	3

CONSORZIO MONTEFELTRO ENERGIA

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	SI	1	0
2013	di esercizio	SI	1	0
2012	di esercizio	NO	5	0
2011	di esercizio	SI	1	0

SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI SPA


Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati
2013	di esercizio	SI	1	0
2012	di esercizio	NO	8	0
2011	di esercizio	SI	1	0

NATURA SRL

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati
2013	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati
2012	di esercizio	SI	1	0
2011	di esercizio	SI	1	0

ACQUAGEST SRL

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati
2013	di esercizio	SI	1	0
2012	di esercizio	SI	1	0
2011	di esercizio	SI	1	0



MARINA DI PESARO SRL

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	SI	1	0
2013	di esercizio	SI	1	0
2012	di esercizio	SI	1	0
2011	di esercizio	SI	1	0

MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati
2013	di esercizio	NO	9	0
2012	di esercizio	NO	9	0
2011	di esercizio	NO	9	0

CONSORZIO URBINO E IL MONTEFELTRO

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	8	0
2013	di esercizio	NO	7	0
2012	di esercizio	NO	7	0
2011	di esercizio	NO	7	0

Si sottolinea, peraltro, che la prevalenza del numero degli amministratori ai fini della obbligatoria soppressione potrebbe non essere decisivo qualora gli stessi non percepiscano alcun compenso ovvero svolgano anche funzioni operative (cfr. Sezione Lombardia n. 424/2015).

Tuttavia, la mancata indicazione nel piano del numero di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata) e l'assoluta carenza delle eventuali giustificazioni che potrebbero consentire di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso), precludono, di fatto, al Collegio la possibilità di svolgere una compiuta valutazione di riscontro in merito.

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. c), il piano di razionalizzazione non contiene una valutazione esplicita sull'assenza di società (anche partecipate indirettamente) o di altri enti strumentali (inclusi i consorzi) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, al fine di poter valutare la possibilità di procedere ad eventuali operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni. Dalla descrizione dell'attività risultante dalla banca dati SI.Qu.EL sembrerebbe esserci una somiglianza dell'attività svolta per il servizio idrico, reti fognarie e gestione rifiuti per le società: Marche

Multiservizi S.p.A., ACQUAGEST S.r.l., NATURAMBIENTE S.r.l., NATURA S.r.l., Società Intercomunale di servizi S.p.A.

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. d), non risulta essere stata effettuata una specifica valutazione circa la possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. e), il piano non offre un'analisi dei costi di funzionamento delle società e delle possibili azioni di contenimento.

Sotto tale profilo il piano avrebbe dovuto, infatti, esporre un'analisi delle varie soluzioni economico-finanziarie attuabili, nel rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica, al fine di una semplificazione del sistema e di una maggiore efficienza dello stesso. Si segnala, al riguardo, che le seguenti società presentano perdite in almeno uno degli ultimi esercizi:

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
ACQUAGEST SRL	-23.290	-26.855	1.082.367	Dati non inseriti in banca dati
MARINA DI PESARO SRL	-17.931	-22.173	-23.011	-5.962
SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI SPA	-3.213.614	-125.093	-45.536	Dati non inseriti in banca dati
NATURA SRL	-144.265	-28.477	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati
NATURAMBIENTE SRL	3.857	-870.663	1.771	4.541
CONSORZIO MONTEFELTRO	-2.327	2.145	-1.034	-839
HOTEL THERMAE SRL UNIP.	Dati non inseriti in banca dati	Dati non inseriti in banca dati	-226.665	Dati non inseriti in banca dati
PITINUM THERMAE S.P.A.	-301.155	-5.833	-1.194	-21.226

Fonte: SIQUEL

Il Collegio accerta che, sia il piano operativo di razionalizzazione sia la relazione sui risultati conseguiti:

- a) non contengono informazioni complete relative a tutte le partecipazioni sia dirette che indirette. Inoltre, sia una società diretta che una società indiretta, non risultano inserite nella banca dati Partecipate P.A del Dipartimento del Tesoro. In tale banca dati è riportato un Consorzio, risultante in liquidazione, non inserito nella banca dati Si.Qu.EL;
- b) non forniscono dati contabili, economici e patrimoniali sia delle partecipazioni dirette che di quelle indirette. Per le società sopra individuate, i dati contabili non sono stati inseriti nel Si.Qu.EL per alcuni anni, o non inseriti affatto, di conseguenza proprio negli anni mancanti non è stato possibile accertare eventuali perdite, oppure l'esistenza di società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) non contengono un'analisi comparativa dei costi e dei propositi di razionalizzazione delle partecipazioni anche attraverso l'applicazione di metodologie e criteri economico-finanziari volti alla minimizzazione dei costi di funzionamento (cfr. Sez Lombardia del n. 87/2016);



d) non è riportata alcuna indicazione in ordine ai costi di funzionamento di tutti i soggetti societari e alle azioni di contenimento della spesa al fine di realizzare il risparmio di costi operativi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Marche

ACCERTA

le sopra descritte irregolarità e lacune del piano operativo di razionalizzazione, della relazione tecnica e della relazione conclusiva approvati, ai sensi dell'art. 1 comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dal Comune di Macerata Feltria.

INVITA

L'Ente e l'Organo di revisione ad aggiornare le banche dati SI.Qu.EL e "Partecipazioni PA", nonché a pubblicare il piano e la relazione sui risultati finali sul sito internet istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente - Enti controllati - società partecipate".

DISPONE



che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Macerata Feltria.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2017.

Il relatore

Mario Guarany



Il Presidente

Maurizio Mirabella



Depositata in Segreteria in data 27 GEN. 2017

DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
IL FUNZIONARIO

Gilberta GIULIODORI



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.61918828 del 27/01/2017